

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE FIRENZE - PISTOIA

Documento approvato con Deliberazione n. 158 del 24/02/2025
del Consiglio Direttivo dell'OPI Interprovinciale Firenze Pistoia

*Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze
Tel. 055359866 – Fax 055355648
Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia
Tel. 0573359061 – Fax 0573506702
Codice Fiscale: 94270640488
PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it
EMAIL: protocollo@opifipt.it
www.opifipt.com*



INDICE

ART. 1 – POTERE DISCIPLINARE	3
ART. 2 – OBBLIGHI DI CONDOTTA	3
ART. 3 – INIZIATIVA.....	3
ART. 4 – AUDIZIONE CON IL PRESIDENTE.....	4
ART. 5 – ESITO AUDIZIONE CON IL PRESIDENTE.....	4
ART. 6 – RICAUZIONE	4
ART. 7 – AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	5
ART. 8 - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	5
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA	5
ART. 10 – ESITO DELL’UDIENZA.....	5
ART. 11 – VERBALE DELL’UDIENZA.....	6
ART. 12 – DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI	6
ART. 14 – RAZIONE DALL’ALBO.....	7
ART. 15 – SOSPENSIONE DALL’ALBO.....	7
ART. 16 – ULTERIORI CASI.....	8
ART. 17 – COMUNICAZIONI	8
ART. 18 – RICORSI AVVERSO LA DECISIONE	8
ART. 19 – REISCRIZIONE	9
ART. 20 – PRESCRIZIONE	9

ART. 1 – POTERE DISCIPLINARE

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia (OPIFIPT) e, in sede appello avverso le decisioni del medesimo, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della Salute. Sono salve eventuali successive impugnazioni previste dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo è disciplinato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento, nonché da quanto stabilito nel D.P.R. n. 221/1950 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.”*
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia gli iscritti all'Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori del medesimo Ordine, che sono soggetti al potere disciplinare della Commissione Centrale della FNOPI.

ART. 2 – OBBLIGHI DI CONDOTTA

1. Gli iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica e dell'attività di gestione dell'OPIFIPT ai sensi dell'art. 3 del DLCP 233/1946 e s.m.i., sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e del Codice Deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

ART. 3 – INIZIATIVA

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.
2. Esso è promosso:
 - a) D'ufficio;
 - b) Su richiesta del Ministero della Salute o della Procura della repubblica o del Prefetto
 - c) Su motivata denuncia del cittadino.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2 lett. b), l'Ordine è obbligato a dare inizio a procedimento disciplinare.

ART. 4 – AUDIZIONE CON IL PRESIDENTE

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi del precedente art. 3 comma 2 lett. b), il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario e procede a verificare sommariamente le circostanze e ad assumere le opportune informazioni del caso.
2. La convocazione dell'iscritto avviene entro un congruo termine con nota formale a firma del Presidente inviata a mezzo Raccomandata A/R o PEC.
3. La convocazione dell'iscritto deve contenere:
 - a) Indicazione della data, ora, luogo della convocazione e motivazione con indicazione generica degli addebiti;
 - b) Espresso avvertimento che, qualora il sanitario non si presenti o non giustifichi la propria assenza, il procedimento avrà luogo comunque.
4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.
5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Comunque, il sanitario deve essere presente.
6. All'audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio Direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo.
7. Dell'audizione deve essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dall'interessato.

ART. 5 – ESITO AUDIZIONE CON IL PRESIDENTE

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo successiva alla audizione dell'iscritto da parte del Presidente o alla sua assenza all'incontro con il Presidente viene posto all'ordine del giorno, con un punto specifico, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.
2. In occasione della trattazione del punto dell'Ordine del Giorno relativo al procedimento disciplinare, il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine preliminare e dell'incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.

ART. 6 – RICAUSAZIONE

1. I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi qualora siano a conoscenza di un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.

ART. 7 – AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- a. Il Consiglio Direttivo può:
- a) Decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all'interessato;
 - b) Decidere l'apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di:
 - Fissare la data della seduta per il Giudizio;
 - Nominare il Relatore all'Interno del Consiglio Direttivo;
 - Provvedere alla notifica dell'avvio del procedimento disciplinare all'interessato.

ART. 8 - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato nota a sua firma inviata per Raccomandata A/R o PEC contenente:
- a. La menzione circostanziata degli addebiti;
 - b. Il termine, non inferiore a giorni venti precedenti quello dell'udienza, entro il quale le parti possono prendere visione degli atti relativi al procedimento e quello, non inferiore a giorni dieci precedenti l'udienza, entro il quale possono produrre deduzioni scritte;
 - c. Luogo, ora e data dell'udienza entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di notifica;
 - d. L'espressa avvertenza che, ove l'iscritto non si presenti, si procederà in sua assenza;
 - e. Che è permessa l'assistenza da parte di un legale;

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

1. All'udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere Relatore, dispone:
- a. L'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
 - b. L'acquisizione di prove documentali;
 - c. Se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
 - d. Ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati;
2. L'incolpato deve comparire personalmente.

ART. 10 – ESITO DELL'UDIENZA

1. Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della Camera di Consiglio.

3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

ART. 11 – VERBALE DELL'UDIENZA

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
 - a. Il giorno, il mese e l'anno;
 - b. I nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
 - c. I giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d. I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;
3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

ART. 12 – DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria dell'Ordine che provvede a notificarne copia, anche informatica o comunque non autenticata, all'interessato tramite PEC o raccomandata A/R.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo e di sospensione dall'esercizio professionale.

ART. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. L'*avvertimento*, che consiste nella diffida, anche orale, rivolta al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b. La *censura*, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, irrogata in forma scritta;
 - c. La *sospensione* dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;
 - d. La *radiazione* dall'Albo.
2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

ART. 14 – RAZIONE DALL'ALBO

1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo cinque anni, importa la radiazione a seguito di procedimento disciplinare.
2. Comportano parimenti la Radiazione dall'Albo:
 - a. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni e l'interdizione dalla professione per una uguale durata;
 - b. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale.

ART. 15 – SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. Oltre i casi previsti dalla legge, comportano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
 - a. L'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
 - b. L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
 - c. L'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - d. L'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
 - e. L'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1,2,3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche – espulsione dallo Stato)
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni;
4. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

ART. 16 – ULTERIORI CASI

1. Fuori dai casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l'iscritto a carico del quale abbia avuto luogo un procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
3. L'accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l'accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

1. La fissazione dell'Udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dall'OPIFIPT, a cura del Presidente, alla FNOPI, al Ministero della Salute ed alla Procura della Repubblica territorialmente competente per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
2. Dell'esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione agli Ordini e al datore di lavoro del sanitario.
3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli Enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.
4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS).

ART. 18 – RICORSI AVVERSO LA DECISIONE

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli esercenti le Professioni sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l'iscritto ha avuto comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.
2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato
3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

ART. 19 – REISCRIZIONE

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reinscrizione qualora:
 - Siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione,
 - abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta
2. Sull'istanza di reinscrizione, e dunque sulla verifica delle condizioni di cui al comma precedente, prevede il Consiglio territorialmente competente con l'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

ART. 20 – PRESCRIZIONE

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.